



Atto TOB30L

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 94/2019 Data 6/03/2019

N. Protocollo 13652/2019 1

Oggetto: Centro Recupero Trevigiano S.r.l. - Salgareda

Modifica autorizzazione n. 545 del 23/11/2018.

Sostituzione per rettifica allegato tecnico.

D.Lgs 152/06 - L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 545 del 23/11/2018, con il

quale la ditta Centro Recupero Trevigiano S.r.l.

(P.IVA 2197080266) è stata autorizzata, ai sensi

dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla

realizzazione di alcune modifiche impiantistiche e

all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti

speciali non pericolosi ubicato in comune di

Salgareda (TV), Via Pizzocchera, su un'area

catastralmente identificata al foglio n.17, mapp.li

560, 1067, 1108 fino al 15/12/2028;

VISTA la nota del 06/12/2018, assunta al prot. n.



100336 del 06/12/2018, con cui la ditta trasmette
la comunicazione di fine lavori e di avvio
dell'impianto modificato secondo quanto approvato
dal provvedimento n. 545/2018;
VISTA la successiva nota pervenuta il 17/12/2018,
assunta al prot. n. 103499, nella quale la ditta
segnala alcune imprecisioni individuate nel
provvedimento n. 545/2018;
VISTA l'istruttoria degli uffici competenti del
15/02/2019;
RITENUTO di prendere atto delle segnalazioni
rappresentate dalla ditta, modificando e
sostituendo l'allegato tecnico del D.D.P. n.
545/2018;
VISTE le garanzie finanziarie trasmesse dalla ditta
e in particolare la polizza fidejussoria n.
00A0772147 di Groupama Assicurazioni con importo
assicurato di 20.160,00€, ridotto del 40% perché la
ditta è certificata ISO 14001:2015;
RITENUTO di chiedere alla ditta la trasmissione di
una appendice di recepimento del presente
provvedimento;
VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e la L.R. n. 3/2000;
VISTO il D.M. 5/02/1998;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento



Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - L'allegato tecnico del D.D.P. n.545 del 23/11/2018 è sostituito dall'allegato tecnico del presente provvedimento.

ART. 2 - La ditta entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento deve trasmettere una appendice alla polizza fidejussoria in essere di recepimento del presente provvedimento.

ART. 3 - Rimane valido quant'altro prescritto nel D.D.P. n. 545 del 23/11/2018, non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 4 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Salgareda, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



Allegato Tecnico

Oggetto: Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi. D.lgs 152/06 L.R. 3/2000.

Atto: T0B2S6

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	4
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	4
Altre Prescrizioni.....	5
Chiusura e dismissione dell'impianto.....	7
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	7
Operazioni di triturazione della plastica e pressatura della carta.....	7
Misure analitiche di autocontrollo.....	8
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera.....	8
Accessibilità ai punti di campionamento e misura.....	8
Metodi analitici di riferimento.....	8
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI.....	9
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	10

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Centro Recupero Trevigiano S.r.l
Codice Fiscale e P.IVA	02197080266
n. REA	194077
Sede Legale	Via Pizzochera , 37 Salgareda TV
Sistema di controllo della qualità:	Certificazione UNI-EN ISO 9.001 Certificazione UNI-EN ISO 14.001

Ubicazione Impianto

Comune	Salgareda
Indirizzo	Via Pizzochera, 37
Dati Catastali	Foglio n. 17



	Mappali: 560 - 1067 - 1108
Coordinate Geografiche	Google maps: 45.707844, 12.526121
Superficie	11.772 mq complessivi, di cui mq coperti funzionali all'attività 3.086 mq mq pavimentati funzionali all'attività 5.742 mq mq non pavimentati, a verde e ghiaino 2.944 mq

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle linee guida ARPAV contenute nell'appendice 2 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/05/2015.

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/Recupero Carta	R3
			Selezione/Recupero plastica	R13
		SELEZIONE E CERNITA		R3
				R13
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva/accorpamento EER uguali stesso produttore	R12
		STOCCAGGIO CON UNIONE DI EER UGUALI	Messa in riserva per tipologia con unione di EER uguali diverso produttore	R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili

- Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		RECUPERO SECCHI Selezione/ Recupero Carta	RECUPERO SECCHI Selezione/ Recupero Plastica	RECUPERO SECCHI selezione, cernita, compattazione	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R3	R13-R3	R13-R12		
Rifiuti in plastica						
070213	Rifiuti plastici		X	X		X
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici		X	X		X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		RECUPERO SECCHI Selezione/ Recupero Carta	RECUPERO SECCHI Selezione/ Recupero Plastica	RECUPERO SECCHI selezione, cernita, compattazion e	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R3	R13-R3	R13-R12		
150102	Imballaggi di plastica		X	X		X
150106	Imballaggi in materiali misti		X	X		X
170203	Plastica		X	X		X
191204	Plastica e gomma		X	X		X
200139	plastica		X	X		X
Rifiuti in carta e cartone						
150101	Imballaggi di carta e cartone	X		X		X
150106	Imballaggi in materiali misti	X		X		
191201	Carta e cartone	X		X		X
200101	Carta e cartone	X		X		X
Rifiuti vari						
150103	Imballaggi in legno			X	X	X
150104	Imballaggi metallici				X	X
150105	Imballaggi di materiali compositi				X	X
150107	Imballaggi in vetro				X	X
170201	legno			X	X	X
170202	vetro				X	X
170401	Rame, bronzo, ottone				X	X
170402	Alluminio				X	X
170405	Ferro e acciaio				X	X
170407	Metalli misti				X	X
191202	Metalli ferrosi				X	X
191203	Metalli non ferrosi				X	X
191205	vetro				X	X
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*			X	X	X
120117	Residui di				X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		RECUPERO SECCHI Selezione/ Recupero Carta	RECUPERO SECCHI Selezione/ Recupero Plastica	RECUPERO SECCHI selezione, cernita, compattazio ne	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13-R3	R13-R3	R13-R12	R13-R12	R13
	materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116					
200102	Vetro				X	X

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti presenti all'impianto come da lay-out: **168 t**
- quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto: **50.000 t**;
- quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili (R3) presso l'impianto secondo le operazioni di selezione e recupero indicate nella tabella al punto 1: **170 t**;

Esclusivamente per i rifiuti con codice EER 150106 e EER 191201 sono autorizzati i seguenti quantitativi per il recupero finalizzato all'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto fino al 15/12/2019:

- quantitativo annuale massimo di rifiuti trattabili per la cessazione della qualifica di rifiuto presso l'impianto: **25.000 t**;
- quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili per la cessazione della qualifica di rifiuto (R3) presso l'impianto: **90 t**;

l'attività di recupero R3 per la produzione della carta EoW e della Plastica EoW con i codici EER 191201 e 150106 è possibile sino ad un massimo di 25.000 t all'anno e di 90 t/g. Superati tali quantitativi l'attività potrà essere svolta solo con i rifiuti previsti da DM 05/02/1998 escludendo i due codici di cui sopra.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti;
- operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti per tipologia funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
- operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, proveniente da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti successivi;
 - operazioni di: selezione, separazione, cernita ed eventuale compattazione per la riduzione volumetrica per l'ottenimento di partite omogenee di rifiuti con eventuale associata



miscelazione funzionale;

- d) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) a partire da rifiuti a matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti e compattamento;
 - e) operazione di recupero di di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a matrice plastica operazioni di selezione, asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), riduzione volumetrica e/o granulazione;
4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 5, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
- a) i materiali cartacei che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai fini del rispetto di quanto previsto dal precedente punto 5 nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo devono rispettare le specifiche di cui ai punti 1.1.3 b) e 1.1.4 b) dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98; nel recupero dei rifiuti di carta e cartone finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto è vietato l'impiego di rifiuto riconducibile al EER 19.12.01 qualora provenga dalla selezione di rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01;
 - b) i materiali plastici ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le specifiche di cui ai punti 6.1.4 e 6.2.4 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
- I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Altre Prescrizioni

7. I rifiuti con EER 15.01.02 imballaggi in plastica, possono essere ricevuti in impianto limitatamente a pre-consumo, ad eccezione di rifiuti, anche post-consumo, provenienti da attività di servizi o centri commerciali per i quali al fine dello svolgimento delle operazioni di recupero non si renda necessario un preliminare lavaggio; qualora fosse necessario il lavaggio tale rifiuto può essere destinato alla sola messa in riserva R13 in area coperta o all'esterno in cassone a tenuta dotato di copertura.
8. I rifiuti con codice EER 19.12.04 plastica e gomma possono essere ricevuti in impianti quelli per i quali al fine dello svolgimento delle operazioni di recupero non si renda necessario un preliminare lavaggio; qualora fosse necessario il lavaggio tale rifiuto può essere destinato alla sola messa in riserva R13 in area coperta o all'esterno in cassone a tenuta dotato di copertura;
9. I rifiuti con codice EER 20.01.39 plastica possono essere ricevuti in impianto limitatamente a pre-consumo, ad eccezione di rifiuti, anche post-consumo, provenienti anche da attività di servizi o centri commerciali per i quali al fine dello svolgimento delle operazioni di recupero non si renda necessario un preliminare lavaggio; qualora fosse necessario il lavaggio tale rifiuto può essere destinato alla sola messa in riserva R13 in area coperta o all'esterno in cassone a tenuta dotato di copertura.
10. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:



- a) la classificazione e l'attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio;
 - b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - c) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;
 - d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
11. I certificati di analisi e le verifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.
- La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.
12. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
 - b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
13. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
 - i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
 - i rifiuti messi in riserva per tipologia (R13) che devono essere avviati al trattamento;
 - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
 - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;
 - b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo la normativa vigente, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente;



- c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto Piano di gestione approvato e la planimetria tavola "a" assunta al prot. prov.le n. 30968 del 11/04/2018;
 - d) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché, i limiti della classificazione acustica del comune di Salgareda, e garantita una costante pulizia dell'area;
 - e) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto dal Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e dalla vigente normativa in materia di affidamento dei servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani.
 - f) l'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero;
 - g) ogni partita omogenea di rifiuti risultante dall'unione EER uguali provenienti da diversi produttori, deve essere realizzata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione della miscela di risulta avviata a successivo recupero finale; nel caso di partite ottenute dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singola partita in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnata da analisi attestante la non pericolosità della partita o da adeguata indagine riportata su scheda tecnica attestante la suddetta non pericolosità;
 - h) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;
 - i) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, all'uscita dall'impianto come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla successiva cessione come materia o prodotto;
 - j) l'interscambiabilità tra le due presse è possibile solo in casi eccezionali (manutenzione ordinaria o straordinaria di una delle due presse o rottura di una pressa). La ditta, nel caso si dovesse trovare in una delle citate situazioni, deve inviare una comunicazione alla Provincia.
14. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
15. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente;

Chiusura e dismissione dell'impianto

16. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere adottate le procedure e le azioni previste dal Piano di Ripristino Ambientale assunto al protocollo n. 23261 del 04/03/2015.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

17. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla **Tav b** "Planimetria generale - Emissioni in atmosfera - del 09/04/2018, scala 1:200, allegata all'istanza assunta al prot. prov.le n. 30968 del



11/04/2018.

Operazioni di triturazione della plastica e pressatura della carta

18. La ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:

Punto di emissione n.:	Parametro:	Valore limite di emissione:
1	polveri	50 mg/mc con flusso di massa maggiore o uguale a 0,5 Kg/h
2	polveri	10 mg/mc

19. i punti di emissione (1 e 2) devono superare di almeno un metro il colmo del tetto dell'edificio;

Misure analitiche di autocontrollo

20. Non si prescrivono misure analitiche di autocontrollo.

21. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa).

22. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

23. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;

24. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

25. Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

26. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

27. Ogni punto di emissione in atmosfera, con orientazione verticale del tratto finale, deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it.

28. Le prese devono essere raggiungibili con scale fisse e ballatoi di geometria e dimensioni conformi alle indicazioni riportate nelle citate Linee Guida.



Metodi analitici di riferimento

29. Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN ISO 16911-2:2013 per la determinazione manuale e automatica della velocità e della portata di flussi in condotti;
30. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.

SEZIONE D. SCARICHI IDRICI

31. Per l'individuazione del punto di scarico si fa riferimento alla **Tav d** "Planimetria generale - Scarichi - del 09/04/2018, scala 1:200, allegata all'istanza assunta al prot. prov.le n. 30968 del 11/04/2018.
32. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, provenienti dall'impianto di disoleazione annesso allo stabilimento con recapito nel fossato di via Pizzocchera, deve essere gestito alle seguenti condizioni:
 - a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque come modificato dalla DGR n. 842 del 15/052012;
 - b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, tensioattivi totali, idrocarburi totali, rame, ferro, zinco e piombo. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo.
33. Lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con una capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
34. Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di disoleazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di decantazione, accumulo e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione.
35. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale e dalle coperture e nell'impianto di disoleazione, reflui diversi da quelli previsti nella domanda.
36. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di disoleazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.
37. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.
38. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle aree scoperte pavimentate, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.
39. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.



40. L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

IL DIRIGENTE
Dott. Simone Busoni

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite nell'introduzione all'allegato D del D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dall'unione di diversi codici EER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al EER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un EER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero e dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.